



News n. 34 del 16 aprile del 2025
a cura dell'Ufficio del massimario

Il mancato deposito della sentenza impugnata costituisce mera irregolarità formale, che non determina alcuna decadenza, inammissibilità, o improcedibilità dell'appello.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 marzo 2025, n. 5 – Pres. Maruotti, Est. Caringella

Processo amministrativo – Impugnazioni – Omesso deposito della sentenza impugnata – Inammissibilità – Esclusione

L'art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata. (1)

Processo amministrativo – Impugnazioni – Omesso deposito della sentenza impugnata – Inammissibilità – Esclusione

Un'irregolarità solo formale non può comportare alcuna decadenza, che risulterebbe irragionevole e sproporzionata, per il principio di strumentalità delle forme (art. 159 c.p.c.), nel vigore delle regole sul processo amministrativo telematico, improntate alla semplificazione delle forme processuali e all'informatizzazione dell'intero procedimento. (2)

(1,2) I. – La Plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a., è stata chiamata a pronunciarsi (dall'ordinanza di deferimento di cui a Cons. Stato, sez. V, ord. 13 novembre 2024, n. 9116), sulla portata precettiva dell'onere del deposito della sentenza di primo grado, entro 30 giorni dall'ultima notificazione, previsto dall'art. 94 c.p.a.; ossia se esso sia stabilito o meno a pena di decadenza e, quindi, se possa essere adempiuto anche mediante un deposito tardivo, oppure se possa essere surrogato dalla trasmissione del fascicolo di primo grado o, infine, se possa aversi nella forma dell'accesso telematico diretto da parte del giudice di secondo grado. Su identica questione si è pronunciata la plenaria 27 marzo 2025, n. 4, su analogo deferimento (Cons. Stato, sez. II, ord. 18 novembre 2024, n. 9225 oggetto di News UM n. 114 del 10 dicembre 2024, ove *funditus* sono riportati l'evoluzione normativa, i precedenti giurisprudenziali e la dottrina più significativa); in entrambi i casi, è stata

rimarcata la presenza di un contrasto giurisprudenziale, in ordine alle precise conseguenze processuali, derivanti dal mancato tempestivo deposito della decisione impugnata.

II. – Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) il contrasto giurisprudenziale da dirimere si incentra sull'interpretazione dell'art. 94, comma 1, c.p.a., il quale dispone che *«nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni»*; in particolare, lo scrutinio della Plenaria si incentra sulla questione relativa alle conseguenze del mancato adempimento da parte dell'appellante dell'onere specifico del deposito della sentenza, oggetto di impugnazione, entro il termine di legge;
- b) secondo un *primo orientamento*, la previsione del deposito della copia della decisione impugnata, entro il termine di n. 30 giorni, dall'ultima notificazione della proposta impugnazione, è da intendersi a pena di decadenza, in quanto *«funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio»*, rispetto a cui siffatto adempimento si configurerebbe come un corollario dei *«canoni di chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, che non sono mere enunciazioni di principio o puri esercizi cartolari, ma il contenuto di puntuali doveri delle parti»* (*ex multis*: Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3154, 20 febbraio 2024, n. 1663 e 4 giugno 2024, n. 5000; Cons. giust. amm. per la Regione siciliana, 23 gennaio 2023, n. 86, e 22 settembre 2022, n. 956, in IUS Amministrativo, 17 ottobre 2022; Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4520);
- c) per questo orientamento, rileverebbe *a contrario* il testo dell'art. 45, comma 4, del c.p.a., per il quale non si verifica alcuna decadenza, qualora il ricorrente non abbia depositato il provvedimento impugnato e la relativa documentazione (nel caso, invero, non sempre facile a reperirsi); ossia, per meglio dire, l'ultimo periodo dell'art. 94, comma 1, c.p.a. (*“Nei giudizi di appello[...] il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”*) affermerebbe un principio opposto a quello sancito dall'art. 45, comma 4, c.p.a. (*“La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza”*);
- d) secondo tale prospettazione, rileverebbe anche l'introduzione di una espressa regola nel c.p.a., innovativa rispetto al principio contenuto nell'art. 347, comma 2, c.p.c. (*“L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata”*), che in precedenza era ritenuto applicabile al processo amministrativo; non vi sarebbe in sostanza alcuna lacuna nell'art. 94 c.p.a., sicché non vi sarebbero i presupposti per applicare l'art. 39, comma 1, c.p.a., che, quale *“disposizione di chiusura”*, determina il c.d. *“rinvio esterno”* alle disposizioni del codice di procedura civile (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 marzo 2024, n. 4; 27 marzo 2025, n. 5, in Foro it., 2015, III, 265, con nota di TRAVI e in Dir. proc. amm., 2016, 830, con nota di BERTONAZZI, e 10 dicembre 2014, n. 33, in Foro it., 2015, III, 134, con nota di

TRAVI); di conseguenza, nel vigore del (nuovo) codice del processo amministrativo, si è affermato che il deposito di copia della sentenza impugnata, debba avvenire entro il «*termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione del ricorso, dimezzato nel rito abbreviato*» (così Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2011, n. 3619, in *Foro amm.-CdS*, 2011, I, 1871);

- e) un tale orientamento è stato seguito anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni sul processo amministrativo telematico, poiché l'art. 94 c.p.a. si dovrebbe considerare norma inderogabile, che imporrebbe doveri puntuali a tutela degli interessi di ordine pubblico processuale (così: Cons. giust. amm. per la Regione siciliana, 22 settembre 2022, n. 956, in *IUS Amm.* 17 ottobre 2022; Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4520, e sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1680);
- f) si è anche rimarcato come le riforme approvate nel periodo successivo alla digitalizzazione del processo, pur apportando numerose modifiche anche al codice del processo amministrativo (con l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter nell'art. 25 c.p.a., o con le innovazioni relative all'art. 136 c.p.a. e a diverse norme di attuazione – *in primis* all'art. 5, per opera del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con mod., dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) – abbiano lasciato invariato l'art. 94 c.p.a.; secondo tale indirizzo, l'onere di deposito della sentenza impugnata non sarebbe diventato un "adempimento superfluo", malgrado i componenti del Consiglio di Stato possano accedere al fascicolo di primo grado, così come a quello del giudizio al loro esame, ove si consideri che va verificato *ex officio* se la sentenza impugnata sia stata notificata al soccombente, al fine di accertare se l'impugnazione sia tempestiva;
- g) si osserva, inoltre, che la parte appellante, con il deposito della sentenza impugnata, non si limita a compiere una mera attività materiale, ma pone in essere un'attività giuridica *stricto sensu*, perché, depositando la sentenza, senza la documentazione attestante la sua notifica, assume implicitamente la responsabilità di dichiarare, che essa non è stata notificata; inoltre, si aggiunge che il giudice, che acquisisse d'ufficio la sentenza impugnata nel fascicolo di primo grado, dovrebbe disporre anche una istruttoria per verificare, ai fini dello scrutinio della tempestività dell'impugnazione, se la sentenza sia stata o meno notificata, in contrasto con le regole sull'onere della prova nel processo amministrativo; infine, si è posto in rilievo che l'onere, di cui si discute, non si potrebbe considerare né sproporzionato né irragionevole, nemmeno alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, essendo richiesto solo il deposito della sentenza, entro un termine ragionevole, decorrente dalla notifica dell'impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3154), tanto più che non occorre il deposito di una copia autentica della sentenza impugnata (Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1384; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2014, n. 2773); in definitiva, l'art. 94, comma 1, c.p.a. andrebbe interpretato nel senso che l'impugnazione sarebbe inammissibile, nel caso di mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata, in coerenza con il dovere di cooperazione, di cui all'art. 2, comma 2, c.p.a., preordinato a consentire la ragionevole durata del processo;
- h) per un (più recente) *secondo orientamento*, invece, l'onere del deposito della sentenza impugnata non sarebbe previsto, a pena di inammissibilità dell'atto di

impugnazione (in tal senso, v.: Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4542 e 4548; sez. III, 8 marzo 2023, n. 2403);

- i) questo indirizzo interpretativo si basa proprio sul dato testuale dell'art. 94, comma 1, del c.p.a., il quale prevede la sanzione della decadenza unicamente per il caso del mancato tempestivo deposito del ricorso, e non anche per quella del mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata; le parole "*a pena di decadenza*" sono, infatti, contenute nella frase, che riguarda esclusivamente il deposito del ricorso, e non vi è la espressa previsione sulla decadenza anche per il diverso caso di mancato deposito della sentenza impugnata;
- j) si è osservato che la sanzione della decadenza, per mancato o tardivo deposito della sentenza impugnata, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di azione e difesa, di cui agli articoli 3, 24, 103 e 113 Cost., nonché all'art. 117, 1° comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (c.d. Carta di Nizza), in quanto rappresenterebbe *ex se* una conseguenza sproporzionata ed eccessiva, anche perché, in attuazione delle disposizioni sul processo amministrativo telematico (c.d. PAT), il giudice dell'impugnazione può reperire nel fascicolo d'ufficio la copia digitale della sentenza impugnata, così come può reperirla consultando il sito (visibile al pubblico) della Giustizia amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4542);
- k) seguendo il medesimo percorso argomentativo, nel richiamare la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, per la quale solo nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata nel corso del giudizio, si poteva pronunciare l'improcedibilità dell'appello (così Cons. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1982, n. 20, in *Foro it.*, 1983, III, 99), si è affermato che *«le esigenze di carattere processuale poste a fondamento della soluzione finora seguita dalla giurisprudenza prevalente possono essere efficacemente soddisfatte con la fissazione di un termine, come condizione di procedibilità del gravame, per la produzione in giudizio di copia della sentenza impugnata»* (v. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4548);
- l) per un *terzo orientamento* (mediano), l'impugnazione sarebbe inammissibile, soltanto nel caso più grave, in cui manchi l'effettiva volontà della parte di depositare la sentenza impugnata, congiuntamente all'atto introduttivo (Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2020, n. 4488), sicché, per i casi di "sviste" o di "inconvenienti informatici", il collegio potrebbe fissare un termine, come condizione di procedibilità del gravame, per la produzione in giudizio di copia della sentenza impugnata (Cons. Stato, sez. VII, 29 maggio 2024, n. 4831, n. 4832, n. 4833 e n. 4834; 8 maggio 2024, n. 4130 e ord. 22 gennaio 2024, n. 683, nei casi in cui la sentenza impugnata risultava indicata nel c.d. foliaro depositato, unitamente all'atto di impugnazione);
- m) la Plenaria ritiene di aderire al secondo orientamento, secondo cui l'art. 94, comma 1, del c.p.a. va interpretato nel senso che la decadenza, con la conseguente pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione, contenuta nel testo della opinata disposizione processuale, non sia riferibile al mancato (tempestivo) deposito della sentenza impugnata; rileva, in primo luogo, l'argomento letterale (la cui importanza, ai sensi dell'art. 12 c.d. preleggi, è stata sottolineata da Cons.

Stato, Ad. plen., 23 gennaio 2025, n. 1 § 4.2 (oggetto della News UM n. 18 del 26 febbraio 2025), 26 aprile 2022, n. 7, § 5, (in *Foro it.*, 2023, III, 1 nonché oggetto della News US n. 47 del 2022), 3 luglio 2017, n. 3, § 3.1 (in *Foro it.*, 2018, III, 32, con nota di SPUNTARELLI, 2 dicembre 2010, n. 3, § 18.1, *Foro it.*, 2011, III, 133 e in *Dir. proc. amm.*, 2011, 759, con nota di APICELLA);

- n) la disposizione in parola infatti fissa un chiaro e diretto collegamento con la sanzione della decadenza unicamente per l'incombenza relativa al deposito del ricorso e non anche per quelle dei depositi della sentenza impugnata e della prova delle eseguite notificazioni; l'effetto preclusivo è confinato in un inciso ("*a pena di decadenza*"), che il legislatore ha inserito, sul piano strutturale periodale, nella parte del precetto riferita esclusivamente al deposito del ricorso; il testo dell'articolo disgiunge, poi, le due proposizioni, attraverso una virgola, che così crea una cesura tra l'adempimento principale (il deposito dell'atto di appello) e i due adempimenti accessori (i depositi della sentenza di primo grado e della prova delle eseguite notificazioni); la forza di tali elementi testuali è corroborata dalla considerazione logica per cui, se il legislatore avesse inteso riferire la rilevanza del termine di decadenza anche ai due adempimenti integrativi, esso avrebbe anticipato l'inserimento del sintagma perentorio *de qua*, collocandolo dopo la parola "ricorso", dando vita alla seguente formulazione: "Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso, *unitamente ad una copia della sentenza impugnata [...]*, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'art. 45";
- o) da tali argomenti, dunque, si ricava che la decadenza comminata è correlata *expressis verbis* al solo mancato rispetto del termine per il deposito dell'atto di impugnazione e che, quindi, l'estensione del medesimo effetto preclusivo agli altri incumbenti (accessori), richiederebbe un'interpretazione volta a, per così dire, "dilatare" la portata del dato testuale; tale interpretazione trova un ostacolo nella circostanza per cui le disposizioni, che dettano oneri di decadenza e cause d'inammissibilità, costituiscono precetti a carattere eccezionale, *ex art. 14 c.d. preleggi*, e, quindi, soggiacciono, per esigenze di certezza del diritto e in omaggio al canone della prevedibilità degli effetti applicativi, a un'interpretazione ancorata al dato strettamente linguistico (in tal senso Corte cost. 14 maggio 2021, n. 98, in *Giur. cost.*, 1998, 123, che ha ribadito il primato del dato testuale, considerato limite esterno di legittimità al potere giurisdizionale); pertanto, si deve fare applicazione del principio per il quale non può essere applicata analogicamente una disposizione processuale, che comporta come conseguenza la sanzione della decadenza;
- p) d'altra parte, in coerenza con il principio della effettività della tutela giurisdizionale, il giudice deve preferire una interpretazione, che consenta una pronuncia sulla spettanza del 'bene della vita', piuttosto che quella che imponga una sentenza d'inammissibilità o di improcedibilità, eccedente rispetto al testo ed alla *ratio* della previsione violata; la previsione di un termine a pena di decadenza si giustifica solo per il deposito del ricorso, trattandosi di un incumbente diretto all'instaurazione del rapporto processuale e alla devoluzione all'organo giurisdizionale della *res litigiosa*;

- q) nell'attuale quadro normativo, per come si è evoluto, non sussiste un'effettiva esigenza di depositare la sentenza impugnata; l'art. 94, comma 1, c.p.a. non richiede il deposito di una 'copia autentica' della sentenza impugnata, il cui testo è reperibile nel fascicolo d'ufficio; essa va depositata in una logica di garanzia della mera completezza e regolarità formale del fascicolo (così, già prima del codice, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1982, n. 20, in *Foro it.*, 1983, III, 99; Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1985, n. 468);
- r) inoltre, neppure rileva l'osservazione per la quale va verificata la tempestività dell'atto di impugnazione; in primo luogo, la norma non ha imposto a chi proponga l'impugnazione l'onere di depositare la copia della sentenza eventualmente notificatagli, con gli elementi concernenti la notifica; in secondo luogo, la questione non si pone, quando l'impugnazione sia proposta entro il termine, calcolato dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non potendosi dubitare in tal caso della tempestività dell'impugnazione; in terzo luogo, non può sottacersi come la parte destinataria dell'impugnazione abbia interesse a costituirsi, per porre il giudice a conoscenza di un fatto (l'avvenuta notifica della sentenza impugnata) non preso in considerazione dal sopra riportato art. 94, comma 1, c.p.a.; d'altra parte, anche il termine per il deposito delle prove delle notifiche non è previsto a pena di decadenza (Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2024, n. 3868); a maggior ragione, in definitiva, il giudice non può dichiarare la decadenza dell'impugnazione, potendo agevolmente consultare il fascicolo d'ufficio, che consente di leggere immediatamente la sentenza impugnata (o la banca dati pubblica nel sito www.giustizia-amministrativa.it);
- s) tale soluzione è avvalorata dal canone dell'interpretazione storico-evolutiva, che impone al diritto vivente di adeguare il dato letterale ai cambiamenti decisivi, verificatisi tra la sua entrata in vigore e la sua applicazione attuale (Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 2061, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, II, 611; Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629, in *Danno e resp.*, 1999, 36, con nota di VIOLANTE, D'AQUINO, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 72, con nota di MIOTTO; CARNEVALI, in *Contratti*, 1999, 361, con nota di MASALA, in *Dir. trasporti*, 1999, 233, con nota di ZAMPONE); nella specie, si deve considerare che l'art. 94, comma 1, c.p.a. è stato redatto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul processo amministrativo telematico, le cui modalità applicative consentono al giudice di ovviare agevolmente alla dimenticanza della parte sul deposito della sentenza impugnata, che ha proposto l'impugnazione, con la consultazione del fascicolo telematico di primo grado e del sito della giustizia amministrativa;
- t) se, infatti, la *ratio* dell'art. 94, comma 1, ultima parte, c.p.a. è quella di consentire al giudice dell'impugnazione la lettura della sentenza impugnata, essa è realizzata dalla sua acquisizione, conseguente alla richiesta da parte del segretario della trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado (art. 6, comma 2, all. I, c.p.a.), sul portale SIGA, che consente l'accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati (art. 11, All. 2, d.P.C.S. 28 luglio 2021, recante le «*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*», ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a.), nonché a seguito dell'agevole e immediata consultazione del sito della giustizia amministrativa;

- u) dunque, un'irregolarità solo formale non può comportare alcuna decadenza, che risulterebbe irragionevole e sproporzionata, per il principio di strumentalità delle forme (art. 159 c.p.c.), vieppiù nel vigore delle regole sul processo amministrativo telematico, improntate alla semplificazione delle forme e all'informatizzazione dell'intero procedimento;
- v) va, infine, osservato, che una disposizione espressa che comminasse la decadenza – per effetto del mancato o tardivo deposito della sentenza impugnata – non sarebbe coerente con i principi costituzionali ed euro-unitari sul diritto di azione e di difesa (artt. 24, 103, 113 e 117, 1° comma, Cost.; artt. 6 CEDU e 47 a Carta dei diritti fondamentali UE); secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, l'ampia discrezionalità, di cui è dotato il legislatore nella conformazione degli istituti processuali, incontra il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene travalicato qualora emerga un'ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio, in ragione di un vizio esterno all'atto di esercizio dell'azione (*ex multis*: Corte cost. 9 luglio 2021, n.148, in *Foro it.*, 2021, I, 3009; 20 maggio 2021, n.102, in *Foro it.*, 2021, I, 2270, in *Dir. & giust.*, 21 maggio 2021, con nota di MARINO, in *IUS Proc. civ.*, 1° giugno 2021, con nota di AGNINO; 26 novembre 2020, n. 253, in *Dir. & giust.*, 27 novembre 2020, con nota di MARINO, in *IUS Proc. civ.* 9 dicembre 2020, con nota di METAFORA); 20 maggio 2020, n. 95, in *Giur. cost.*, 2020, 3, 1154, in *Dir. & giust.*, 21 maggio 2020, con nota di MARINO; Corte cost. 24 aprile 2020, n. 80, in *Giur. cost.*, 2020, 903; 24 aprile 2020, n. 79, in *Foro it.*, 2020, I, 2230, in *Dir. & giust.*, 28 aprile 2020, con nota di TARANTINO; 13 dicembre 2019, n. 271, in *Foro it.*, 2020, I, 1121);
- w) inoltre, secondo recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non può essere dichiarata inammissibile una impugnazione, quando sia mancato un adempimento meramente formale (Corte EDU, 3 maggio 2024, *Pat. e altri*, § 102, sulla violazione dell'art. 6, 1° comma, della Convenzione EDU, in un caso in cui una impugnazione era stata dichiarata inammissibile per la mancata attestazione della conformità all'originale della sentenza impugnata); in una prospettiva convergente, la Corte di giustizia UE ha affermato che il diritto di agire in giudizio, pur non atteggiandosi a diritto assoluto, è passibile solo di restrizioni proporzionate e volte al perseguimento di uno scopo legittimo (Corte di giustizia UE, sez. III, 15 settembre 2016, C-439/14 e C-488/14, Sc Star, in *Foro amm.*, 2016, I, 2079; sez. V, 6 ottobre 2015, C-61/14, Orizzonte salute, in *Foro it.*, 2015, IV, 522, in *Dir. & giust.*, 7 ottobre 2015, con nota di MILIZIA; sez. II, 30 giugno 2016, C-205/15, Directia Generala, in *Foro it.*, 2016, IV, 482);
- x) poiché la regola sull'inammissibilità dell'impugnazione, per il mancato deposito della sentenza impugnata, contrasterebbe con i richiamati principi costituzionali ed euro-unitari, si deve, dunque, tenere conto anche del criterio dell'interpretazione 'conforme' 'o adeguatrice' (v. Corte cost. 19 febbraio 2016, n. 36, in *Giur. cost.*, 2016, 1, 209, *Dir. & Giust.*, 22 febbraio 2016, con nota di MARINO, *Guida dir.*, 2016, 12, 33 con nota di SACCHETTINI; 19 maggio 1988, n. 559, in *Giur. it.*, 1989, I, 1466, secondo cui, tra le possibili diverse interpretazioni, va preferita quella che sia più rispettosa dei principi costituzionali; nonché, in dottrina:

LUCIANI, (voce) *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir.*, Annali IX, 2016, 391 ss).

y) sulla base delle considerazioni esposte, l'Adunanza plenaria statuisce che il mancato deposito della sentenza impugnata, nel termine fissato dall'art. 94 c.p.a., non produca la conseguenza dell'inammissibilità dell'appello; va anche escluso che la parte ricorrente sia onerata, a pena di improcedibilità, a espletare l'incombente in un momento successivo allo spirare del termine legale (e che, comunque sia, il mancato deposito della sentenza di primo grado costituisca una «*causa impeditiva della spedizione della causa in decisione*»); il giudice, in ogni caso, può leggere la sentenza impugnata, che non sia stata depositata, senza la necessità di compiere atti processuali formali, sicché non vi è alcunché da sanare e non va differita la decisione della causa.

III. – Per ulteriori approfondimenti:

z) Cons. Stato, Ad. plen., 21 aprile 2022, n. 6 (in *Foro it.*, 2022, III, 591, con nota di TRAVI nonché oggetto di News US n. 52 del 1 giugno 2022), secondo cui: “*vi è mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 44, comma 2, c.p.a., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale; in tal caso, il ricorrente ben può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa (art. 1 c.p.a.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2 c.p.a.), provvedere direttamente a rinotificare l'atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica; in ordine infine al termine per il deposito del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma 1, e 45 c.p.a., lo stesso andrà fatto decorrere dalla data dell'effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato*”; una volta constatata l'irregolarità dell'atto processuale, ove non si fosse provveduto alla spontanea rimozione, la sua regolarizzazione è ordinata dal giudice (ed eseguita *ex parte* nel termine assegnato); nondimeno, l'autonoma regolarizzazione dell'atto da parte, omettendo il deposito del primo atto notificato e procedendo direttamente ad una nuova notifica, con successivo deposito di quest'ultima, diviene inutile la ripetizione di ciò che è stato già spontaneamente eseguito, in pacifica applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.);

aa) In generale, con riguardo alla nozione di *irregolarità processuale*, va detto che, in linea generale, non tutte le disposizioni processuali sono essenziali al raggiungimento dello scopo dello *ius dicere*; ve ne sono talune che hanno la sola finalità di consentire un più ordinato svolgimento delle attività processuali; per queste ultime, in quanto trattasi di difformità formali di minima importanza, si pone, se indispensabile, al più la necessità di procedere alla relativa regolarizzazione, ove non già spontanea, previa fissazione alla parte onerata di un termine per adempiere;

bb) quanto alle impugnazioni, per costante giurisprudenza (*ex multis*, Cass. civ., III, 16 novembre 2005, n. 23220; sez. III; 22 marzo 2005, n. 1197), anche nell'ottica dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost., deve ritenersi che, finché non sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del gravame, può sempre essere proposto un secondo atto di impugnazione in appello,

sempreché la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti; in termini più ampi, Cons. Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4266 rileva che, ove l'atto invalido sia oggettivamente inidoneo a consumare il diritto di impugnazione, è sempre consentito alla parte di proporre una nuova impugnazione, sostitutiva della precedente, seppur a due condizioni: *i)* la prima è che i termini per l'appello non siano già decorsi; *ii)* la seconda è che non sia stata già intervenuta una sentenza dichiarativa dell'inammissibilità o dell'improcedibilità;

- cc) con riferimento al PAT, si è ritenuto che l'inosservanza delle disposizioni sul processo telematico non comporti una nullità, ma soltanto un'esigenza di regolarizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2018, n. 6222, in *Foro it., Rep. 2019, voce Giustizia amministrativa, n. 177*; sez. V 7 febbraio 2018, n. 817, id., *Rep. 2018, voce cit., n. 204*; 24 novembre 2017, n. 5490, *ibidem*, n. 141; T.a.r. per la Lombardia, sez. Brescia, 27 settembre 2017, n. 1174, id., *Rep. 2017, voce cit., n. 292*; T.a.r. per la Campania, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1799, *ibid.*, n. 294; Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541, id., 2017, III, 245, con nota di CAVALIERI); inoltre, questa soluzione vale *a fortiori* quando l'atto comunque raggiunga il suo effetto tipico (riferibilità dell'atto all'appellante e atto giunto a destinazione); tuttavia, permane l'esigenza di una regolarizzazione del ricorso «irregolare», ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a. (che riproduce, con lievi modifiche, quanto già disposto dall'art. 17, 2° comma, r.d. 17 agosto 1907, n. 642); restano però ferme le obiezioni della dottrina, espresse sia dopo il codice del 2010 (VILLATA-BERTONAZZI, *Commento all'art. 44*, in QUARANTA-LOPILATO (a cura di), *Il processo amministrativo*, Milano, 2011, 444 ss), che precedentemente (GALLO, *Contributo allo studio della invalidità degli atti processuali nel giudizio amministrativo*, Milano 1983, 197 ss e 245 ss), circa la difficoltà di comprendere, per qual motivo, in consimili situazioni, si debba contemplare la necessità di regolarizzazione, che non dovrebbe sussistere, se si era in presenza di mera irregolarità e si riconosca che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.